

STATUTO

PICCOLO SEME SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO MAGNAGO VA VIA
TRIESTE 150

Numero REA: VA - 377035

Codice fiscale: 03761630122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 66.669 di rep.rio e N. 28.813 di racc.ta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera "b" della Legge 381 del 08/11/1991, la Società Cooperativa denominata

"PICCOLO SEME SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE "

L'attività della Cooperativa è affidata all'intercessione e alla protezione della Vergine Maria Madre di Dio, del suo sposo San Giuseppe e di Sant'Antonio abate. La Cooperativa ha sede nel comune di Cassano Magnago (VA), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo mutualistico un ambito plurimo di attività. In particolare, da un lato, quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività agricole finalizzate all'inserimento lavorativo, ma anche alla formazione, educazione ed integrazione sociale e culturale di persone svantaggiate, con particolare riferimento ai portatori di handicap psico-fisico-sensoriale e/o in situazioni di disadattamento sociale, conformemente alla legge 8 novembre 1991 numero 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali e sanitari degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.

Per il miglior conseguimento del fine mutualistico e dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà operare anche con terzi ed eventualmente avvalersi, nell'erogazione dei servizi, di prestazioni lavorative e professionali di soggetti non soci.

La Cooperativa si ispira ad una visione dell'uomo e del lavoro che si rifà ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, particolarmente: alla centralità della persona umana e alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto;

al valore del lavoro vissuto come dono e come impegno responsabile a servizio del bene comune;

al superamento dell'assistenzialismo mediante il coinvolgimento di tutte le persone, svantaggiate e non, come soggetti attivi e responsabili del proprio benessere e di quello altrui;

a favorire lo sviluppo delle capacità e potenzialità specifiche di ogni persona mediante la creazione di luoghi di lavoro fraterni, dove si attuino relazioni sincere di aiuto reciproco e di servizio alla vita;

a promuovere e valorizzare la cultura della gratuità e del dono di sé.

La Cooperativa si propone l'attuazione del messaggio cristiano al proprio interno e nel mondo del lavoro agricolo, con particolare attenzione alle indicazioni dell'enciclica "Laudato Si'" di Papa Francesco relativamente al rispetto del creato inteso come "casa comune" di tutto il genere umano, con la convinzione che la relazione tra l'uomo e la terra, la natura e il creato, se vissuta nell'armonia e nel rispetto, è fonte di autentico benessere per l'uomo.

La Cooperativa Piccolo Seme desidera testimoniare sia al proprio interno che attraverso le attività rivolte all'esterno, che il lavoro è:

strumento per promuovere il pieno riconoscimento della dignità e unicità della persona umana;

mezzo attraverso il quale l'uomo esprime la sua libertà e intelligenza a vantaggio non solo del singolo ma di tutta la comunità;

luogo nel quale la fede e i valori positivi che una persona vive, vengono testimoniati nella concretezza dell'impegno e nella qualità del servizio.

I soci della Cooperativa intendono perseguire questi scopi particolarmente facendosi carico delle situazioni di emarginazione, solitudine, disagio, povertà materiale morale e spirituale delle persone bisognose, facendo propria la vocazione e la missione che sono alla base dell'esperienza di accoglienza, condivisione e promozione umana della Comunità Cenacolo, nata Saluzzo (CN) su ispirazione di Madre Elvira, al secolo Petrozzi Rita.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

La Cooperativa, inoltre e al contempo, ha per specifico scopo il miglioramento, la tutela, la valorizzazione quali-quantitativa della produzione agricola dei propri soci e del proprio territorio, nel quadro degli orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della UE, finalizzati alla generazione di un'offerta di prodotto qualitativamente superiore ed in quantità tali da accrescere il potere contrattuale e la possibilità di spuntare prezzi superiori a quelli medi di mercato; la Cooperativa si propone inoltre di realizzare il coordinamento tecnico - economico - commerciale fra tutti i soci per il potenziamento delle produzioni, delle vendite e degli scambi, che si compendia, tra l'altro, della creazione di un'organizzazione commerciale comune finalizzata ad accrescere la visibilità e competitività delle produzioni dei soci sul mercato, oltre al conseguimento di significative economie di scala, nell'approvvigionamento di beni e servizi, in favore dei soci; il tutto diretto

al raggiungimento del fine mutualistico, rappresentato dal riconoscimento del maggior valore al prodotto conferito e dalla provvista di beni e/o servizi di qualità a condizioni competitive.

La Cooperativa, compatibilmente con il proprio scopo mutualistico ed al fine di rafforzare la propria concorrenzialità nel mercato di riferimento, anche attraverso il completamento della gamma dei prodotti offerti e la saturazione del proprio potenziale produttivo, potrà operare, in ambedue i predetti ambiti, anche con terzi.

Obiettivo dell'attività mutualistica con i soci è pertanto da un lato la valorizzazione delle produzioni agricole dei soci nonché il ritiro della maggior quantità di prodotto al miglior prezzo possibile e dall'altro l'abbattimento dei costi di produzione e di erogazione dei servizi ai soci medesimi.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) la lavorazione, la conduzione e l'uso comune, con mezzi cooperativi, dei terreni dei soci e di terreni eventualmente acquisiti e/o posseduti, a qualsiasi titolo, dalla Cooperativa, svolgendo attività di coltivazione del fondo e di allevamento del bestiame e attività connesse ai sensi di legge; realizzando l'impianto di vivai, di campi sperimentali per la riproduzione di sementi selezionate e di centri per la riproduzione delle razze pregiate; utilizzando tutti i benefici previsti per il settore agricolo dalle leggi in vigore; effettuando la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione ed il collocamento, se necessario anche al minuto, dei prodotti ottenuti, che potranno eventualmente anche essere distribuiti ai soci, limitatamente alle necessità di consumo familiare in proporzione di quelli ottenuti dai rispettivi fondi concessi in conduzione alla cooperativa.;
- b) l'allevamento in comune del bestiame, incluse eventuali attività connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di stalle per ingrasso bestiame, centri di svezzamento e allevamento, aziende agricole in genere, realizzati in proprio o a qualunque titolo acquisiti), e l'utilizzazione dei prodotti e sotto prodotti degli allevamenti finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione, previa eventuale trasformazione, di carne, latte ed altri prodotti agricoli;
- c) raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi anche a mezzo di spacci e posteggi mercatali acquisiti e/o gestiti dalla stessa Cooperativa, munendosi, ove prescritto, delle necessarie autorizzazioni di legge;
- d) l'impianto, la costruzione, l'esercizio di immobili, impianti e macchinari (in proprio o in partecipazione con altri) per la raccolta, la conservazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- e) l'acquisto, in via complementare e nei limiti previsti dalle vigenti

leggi, di prodotti da inserire nel processo produttivo al fine di consentire una migliore e più razionale utilizzazione degli impianti o una più adeguata collocazione dell'azienda nel mercato di riferimento richiedendo, ove necessario, le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme;

f) l'informazione, la formazione e l'assistenza tecnica (anche finalizzata ad acquisti collettivi) alla produzione per l'attuazione di procedure idonee ad ottenere il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle colture e degli allevamenti dei soci;

g) lo svolgimento di attività agrituristiche e/o similari;

h) l'approntamento e l'esecuzione di lavorazioni agricole, agro-silvo pastorali, forestali e in conto terzi e di servizi all'agricoltura in genere.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non tassativa:

1) assumere partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; costituire ed essere socia di società di capitali;

2) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

3) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

4) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, ad acquisire lavori ed a fornire servizi consortili;

5) assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari; concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitarne l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

6) istituire o gestire ambienti, locali, strutture, stabilimenti, officine, uffici, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

7) acquistare, costruire, prendere in affitto o affittare aree, immobili, magazzini, officine, strutture, locali, uffici, autoveicoli, macchinari, strumenti e materiali per le proprie attività sociali, nonché venderli, permutarli, affittarli;

8) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con la creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano

o da altri Enti Pubblici.

La società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi tutti sopra elencati, purché non sia vietata o riservata dalla legge.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche e giuridiche, aventi capacità di contrarre il vincolo societario, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attività svolta, attitudine o specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico come in precedenza definito.

In particolare possono far parte della Cooperativa

- a) soci imprenditori agricoli, coltivatori diretti del fondo, persone giuridiche e società di persone aventi natura agricola e cooperative agricole che intendano partecipare all'attività sociale e conferire le proprie produzioni agricole e/o zootecniche;
- b) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;
- c) soci lavoratori che intendano partecipare all'attività sociale conferendo il proprio lavoro in cooperativa.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previsti dalla legge.

Possono inoltre essere soci i soggetti specificatamente individuati dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge medesima e precisamente:

- a) volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente (articolo 2 legge 381/1991);
- b) persone esercenti attività di assistenza e consulenza (articolo 10 legge 381/1991);
- c) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.381/1991.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata nei limiti stabiliti dalla legge del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cento per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non gode dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque

l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Doveri e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a conferire i propri prodotti agricoli e/o a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione, può ricorrere al procedura arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Al di fuori dei casi previsti dalle lettere a) e f) nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro per cause esogene non dipendenti da fatto o colpa del socio, quest'ultimo, nel caso in cui esprima la propria volontà in tal senso, potrà rimanere nella compagine sociale ancora per un periodo di tempo massimo di sei mesi valutando la possibilità di inserimento, se fattibile, in altre attività lavorative.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale o all'arbitro unico ai sensi dell'art. 41, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in

merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale o dell'arbitro unico, regolati dall'art. 41 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla

riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, e solo qualora ciò non sia ritenuto incompatibile con l'applicazione residuale delle norme previste per le s.r.l., possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo

previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci in sede di conferimento;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne

comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo art. 41.

Art. 23 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Tale possibilità verrà disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea con le stesse maggioranze previste per le modifiche di Statuto.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci. In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell'Assemblea che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo/statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 27 Assemblee

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione

assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, fax e/o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo è nominato sino a revoca o dimissioni, salvo diversa deliberazione assembleare.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli

Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 37 Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge. Ricorrendone le condizioni potrà essere monocratico, o collegiale e dunque composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'Organo di Controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti. Lo stesso, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla Società.

L'Organo di controllo, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- (a) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente Articolo 23, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- (b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente Articolo 23, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- (c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

CONCiliazione E ARBITRATO

Articolo 41 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17-01-2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la Cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519

del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

Fioratto Gabriele

Paolo Felice Berutti

Andrea Dellatorre

Stefano Aragno

Lukasz Baranowski

Barban Paolo

Fabio Mussi

dottor Cesare Parola notaio